



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Settore II - LL.PP.

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE PER GESTIONE IN CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO “P.B.RASI” DI PROPRIETA’ COMUNALE. GIG: _____.

L’anno duemiladiciotto _____ il giorno _____ in Rignano Flaminio, presso la Sede Municipale ubicata in P.za IV Novembre n. 1, sono comparsi:

da una parte _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Rignano Flaminio, codice fiscale n. 80163710587 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore II, LL.PP. in esecuzione del Decreto del Sindaco n. _____, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”; dall’altra parte il sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____, che interviene in questo Atto in qualità di _____ dell’Associazione _____ e codice fiscale _____ con sede legale a _____ in Via _____

PREMESSO che:

- Con deliberazione della G.C. n. ____ del _____ avente per oggetto “atto di indirizzo per la concessione a titolo oneroso dell’impianto sportivo comunale ‘P.B.Rasi’ campo da calcio ed annessa pista di atletica leggera, per la durata di anni tre;
- che con determinazione Reg. Gen. ____ del _____ è stata indetta la gara per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell’impianto in argomento ed è stato approvato in schema l’avviso pubblico per l’individuazione del concessionario e la relativa convenzione;
- che con avviso pubblico prot. n. ____ del _____ è stata resa nota la volontà dell’amministrazione comunale di concedere a terzi la gestione dell’impianto sportivo “P.B.Rasi”;
- che con determinazione Reg. Gen. n. ____ del _____ la gestione dell’impianto sportivo è stata affidata in concessione a _____;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Si conviene e si sottoscrive quanto segue:

ART. 1 . Oggetto e durata della concessione

Il Comune di Rignano Flaminio, nel prosieguo del presente atto definitivo “Comune” concede alla Soc./Associazione sportiva _____, nel prosieguo del presente atto definita “Concessionario”, l’uso e la gestione dell’impianto sportivo “P.B.Rasi” di proprietà comunale sito in Rignano Flaminio in Loc. Salvatuccio composto da campo da calcio regolamentare e dalla pista di atletica leggera, come meglio evidenziato nella allegata planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto. Gli impianti vengono concessi nello stato di fatto in cui si trova e pertanto rimangono a carico del concessionario tutte le eventuali opere e richieste di autorizzazioni atte a rendere l’impianto stesso a norma di legge e fruibile dall’utenza.

Il concessionario si impegna ad eseguire a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, le manutenzioni ordinarie a regola d’arte degli impianti tutti affidati con la presente convenzione, nonché delle attrezzature esistenti e delle relative pertinenze.

L’Offerta tecnica presentata in sede di gara costituisce parte integrante della presente convenzione.

La concessione ha la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione della stessa.

ART. 2 Uso e gestione degli impianti da parte del concessionario

1. Il Comune concede l'impianto sportivo di cui alla presente convenzione, per il perseguimento delle finalità sociali e sportive della società, nonché per le finalità di interesse collettivo collegate allo sviluppo delle attività sportive di aggregazione e sociali.

2. Attività e/o eventi diversi dalle manifestazioni sportive dovranno essere autorizzati dal Comune previa acquisizione da parte della società di ogni relativa necessaria autorizzazione e nel rispetto della normativa vigente;

3. Sono a carico del concessionario le spese relative alla pulizia, alla custodia e di tutte le utenze, compresa la volturazione dei contratti entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto, per le utenze promiscue dovrà provvedere alla separazione e volturazione delle stesse e quant'altro necessario ad una corretta gestione. Nuovi allacciamenti e/o collegamenti effettuati dovranno essere preventivamente autorizzati ed essere conformi alle vigenti normative di sicurezza.

ART. 3 Scadenza della concessione e riconsegna dell'Impianto

Al momento della scadenza della concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, di revoca o di risoluzione per inadempimento, tutte le opere e le attrezzature - anche quelle mobili realizzate o acquistate dal Concessionario - passeranno in piena proprietà del Comune senza che alcun indennizzo, rimborso o altro sia dovuto al Concessionario medesimo, come sopra indicato.

Il Concessionario, in considerazione degli obblighi da esso assunti in materia di manutenzione, avrà il dovere di riconsegnare a fine convenzione impianti, arredi ed attrezzature funzionanti ed in buono stato di manutenzione (fatto salvo il deperimento d'uso), rispondendo direttamente per l'eventuale mancanza di tutti o parte di essi, come risulterà da atto di riconsegna da redigersi in contraddittorio tra le parti; ogni danno accertato comporterà per il Concessionario l'obbligo del risarcimento; il Concedente non procederà allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie, quindi anche in caso di contestazioni del Concessionario.

ART. 4 Cessione del servizio

Il concessionario non potrà affidare a terzi la presente concessione.

ART. 5 Interruzione della gestione

La gestione oggetto della presente concessione non può essere sospesa per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al concessionario.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione potrà sostituirsi all'Aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni e di revocare la concessione.

ART. 6 Recesso

Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra situazione non imputabile al concessionario.

Il diritto di recesso è riconosciuto al Concessionario solo nel caso di gravi, sostanziali ed eccezionali cause che rendano impossibile la prosecuzione della concessione.

L'atto di recesso deve essere comunque comunicato a mezzo di Raccomandata A/R all'Amministrazione Comunale almeno 90 giorni prima. Per tale recesso, ove non sussistano responsabilità dirette gravi e reiterate del Comune, non sarà dovuto al Concessionario alcunché e potrà essere trattenuta la cauzione definitiva, per il parziale ristoro dei danni subiti.

ART. 7 Cauzione definitiva

L'Aggiudicatario ha presentato in data _____ polizza fidejussoria definitiva stipulata con l'Assicurazione _____ dell'importo di € _____ a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;
- del rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione

della gestione da parte dell'affidatario, ivi compreso il danno o esborsi vari che l'Amministrazione Comunale dovesse affrontare a seguito della necessità di provvedere a diversa assegnazione dell'affidamento, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Aggiudicatario.

La cauzione s'intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra il Comune e l'affidatario.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale. La cauzione, se prestata mediante fideiussione, deve prevedere espressamente quanto indicato per la cauzione provvisoria, ovvero in sintesi: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8 Assicurazioni

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del contratto di concessione o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione Comunale o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed eccezioni alcune a totale carico dell'Aggiudicatario, restando quindi esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale al riguardo.

Il Concessionario ha stipulato apposita polizza RCT con l'assicurazione _____ in data _____ per:

a. per danni all'immobile e relative attrezzature ed impianti mobili nonché per il furto degli stessi per un importo minimo di € 100.000,00 (Euro centomila/00);

b. per i danni che venissero causati a terzi presenti nell'impianto o a cose di terzi nel corso delle attività, con gli utenti ritenuti terzi tra loro e con estensione della copertura anche agli accompagnatori, per importi distinti non inferiori a: € 500.000,00 (Euro cinquecentomila) per sinistro; € 500.000,00 (Euro cinquecentomila) per persona; € 250.000,00 per cose (Euro duecentocinquantomila).

Resta a carico del Comune, in qualità di proprietario, l'assicurazione degli immobili per danni causati da incendio, calamità naturali ecc.

ART. 9 Controllo

L'Amministrazione Comunale, tramite gli Uffici Sport e Tecnico-manutenitivo o altri Uffici, in forma diretta o attraverso l'ausilio di incaricato scelto a sua discrezione, vigilerà sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario, effettuando periodiche verifiche, risultanti da appositi verbali, per valutare l'attività di promozione dell'Impianto, la qualità e la quantità dei servizi resi, nonché il rispetto degli oneri di manutenzione della struttura e degli impianti.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso dalla presente convenzione, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti, il Comune contesterà gli addebiti al Concessionario.

Se il Concessionario non provvederà a giustificarsi nei termini assegnati, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, saranno applicate le penalità di cui all'art. 11.

ART. 10 Rendicontazione, penali.

Eventuali inadempimenti ad obblighi derivanti dalla concessione, comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:

1. Per la mancata esecuzione delle attività di manutenzione e di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione stabilite dalla presente convenzione, entro i termini richiesti per l'esecuzione degli interventi a seguito di formale diffida, verrà applicata una penale di € 500,00.

2. Per ingiustificata chiusura dei locali e degli ambienti in concessione, una penale pari a € 300,00 (euro trecento/00) per giornata .

3. Per ogni mancato aggiornamento delle attività di manutenzione secondo le normative vigenti pari a € 200,00 (euro duecento/00);
4. Per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, verrà applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00), nonché di € 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno di eventuale chiusura dell'Impianto per adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo;
6. Per l'ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo dell'impianto, una penale € 100,00 (euro cento/00) per ogni singolo caso (utente o società);
7. Per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'Impianto o verso i Funzionari del Comune o altri incaricati dall'Amministrazione di vigilare sull'operato del Concessionario, una penale di € 300,00 (euro trecento/00) per ogni singola contestazione;
8. Per la riscontrata occasionale mancata pulizia dei locali, una penale di € 300,00 (euro trecento/00) per ogni contestazione.

ART. 11 Decadenza della concessione

Il Concessionario decade dalla concessione in uso e gestione degli impianti, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a. applicazione di corrispettivi d'uso maggiori rispetto al tariffario vigente o di entrate non regolarmente documentate;
- b. chiusura ingiustificata dell'impianto, per più di cinque giorni nel corso di un anno sportivo (da settembre a giugno dell'anno successivo);
- c. reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni del Concedente;
- d. mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa compresi i versamenti di penali;
- e. cessione della concessione;
- f. fallimento, scioglimento dell'ente o associazione contraente;
- g. applicazione di n. 3 penali, di cui al precedente art. 10, in una singola stagione di esercizio;

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel primo comma.

La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

La decadenza è pronunciata dal Comune con specifico atto da notificare al Concessionario.

Art. 12 Revoca della concessione

Il Comune, con atto di Giunta Comunale, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:

- a. per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b. per gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario;
- c. per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dalla presente concessione al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il servizio/attività concesse.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al Concessionario.

La revoca della concessione è disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'Impianto e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca.

Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta alla scadenza dell'anno sportivo in corso.

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

Art. 13 Risoluzione per inadempimento

La presente convenzione, con atto della Giunta Comunale, può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Concessionario:

- a. grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b. gravi inadempienze di servizio quali l'insufficienza di personale rispetto alla misura o alla qualifica dichiarata in sede di offerta;
- c. gravi mancanze e negligenze nella manutenzione programmata;
- d. rilevante scadenza del decoro degli Impianti sportivi;
- e. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, docce, spogliatoi;
- f. per la mancata corresponsione nei termini indicati del canone d'uso immobili dovuto al Comune pari ad Euro _____ compresa I.V.A. e accettato in sede di offerta;
- g. per mancata esecuzione dei progetti/attività ecc. proposti in sede di offerta;
- h. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, anche in riferimento al personale con convenzione o con lettera di incarico o avventizio, se consentito per legge.

In caso di risoluzione l'Amministrazione potrà assumere direttamente la gestione del servizio ed avrà diritto di entrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento, degli immobili ed attrezzature mobili e fisse adibite al servizio rinunciando il Concessionario al beneficio della costituzione in mora e delle ordinarie formalità.

Art. 14 Foro competente

Tutte le controversie che possono sorgere nell'interpretazione contrattuale ed attuazione della presente concessione, non definite dalle parti, sono devolute al Giudice ordinario Foro competente di Tivoli ai sensi delle vigenti norme del Codice di Procedura Civile.

Art. 15 Leggi e regolamenti

Per tutte le condizioni non previste nel presente Disciplinare d'oneri e nell'atto di concessione, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle vigenti normative in materia.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza del decreto 196/03 indicando il responsabile della privacy.

Il Concessionario e il Comune concorderanno le modalità di gestione della riservatezza dei dati relativi agli utenti.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii, dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza.

L'aggiudicatario della concessione sarà, altresì, tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti interni e capitolati, in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno successivamente emanate da pubblici poteri in qualunque forma.

Art. 16 Criteri di utilizzo dell'impianto e modalità del servizio di gestione

Il Concessionario avrà a disposizione l'intero impianto sportivo, comprensivo delle relative dotazioni impiantistiche fornite dal Comune.

L'affidamento in concessione dell'impianto sportivo deve essere realizzato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse: particolare riguardo dovrà essere riservato all'osservanza di tutte le norme necessarie alla tutela dell'igiene e salute pubblica nonché dell'ordine pubblico, nel rispetto delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

Conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, l'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza, garantendo l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'Impianto nel rispetto del calendario e dell'orario delle attività programmate.

Ogni incombenza, obbligo, onere relativo all'organizzazione delle attività sono a carico e sotto la responsabilità del Concessionario; il Comune, in relazione ai propri scopi istituzionali finalizzati alla promozione della pratica sportiva o per altri motivi di pubblico interesse, potrà – discrezionalmente - decidere in alcune situazioni di supportare il Concessionario nell'organizzazione e/o promozione di alcune iniziative/attività, intervenendo a vario titolo, senza però alcun impegno a stanziare risorse economiche.

A salvaguardia dell'osservanza di quanto sopra, ed in generale dei livelli di servizio richiesti, il Concessionario è tenuto a designare un incaricato qualificato in possesso di idonea formazione il

quale assumerà le funzioni di Direttore Responsabile dell'impianto, quale responsabile unico nei confronti dell'Ente concedente.

a. Attività

Il Concessionario è tenuto a svolgere le attività secondo il piano di gestione presentato in sede d'offerta.

Il programma delle attività previste nell'impianto dovrà indicare per ciascuna attività i soggetti a cui è rivolta, la tipologia, gli orari, gli spazi impiegati.

b. Calendario e orario

L'articolazione del calendario e dell'orario dovrà avvenire secondo quanto previsto nel piano di gestione presentato in sede di offerta, salvo che per quanto indicato nella presente convenzione.

Nel calendario e nell'orario delle attività dell'Impianto dovrà essere indicato, in particolare, l'orario di funzionamento giornaliero, feriale e festivo specificando numero dei giorni e dei periodi di chiusura per festività, manutenzioni e pulizia.

Dovrà essere garantito al Comune gratuitamente l'uso dell'impianto sportivo per iniziative varie, con garanzia di custodia e pulizia dell'impianto a cura e spese del Concessionario.

c. Tariffe per l'uso dell'impianto.

Le tariffe da applicarsi sono quelle presentate in sede di offerta.

d. Regolamentazione

Il Concessionario dovrà applicare tutte le normative, i regolamenti vari, in essere per la gestione e l'uso dell'impianto sportivo .

Eventuali proposte migliorative per l'utenza, sia rispetto all'offerta che alla presente convenzione potranno essere concordate in corso di gestione con l'Amministrazione e dovranno essere prima approvate da quest'ultima, al fine di verificare eventuali modalità ulteriori di utilizzo dell'impianto sportivo.

e. Esposizione al pubblico

Il programma delle attività, il calendario e gli orari di funzionamento, il tariffario in vigore, dovranno essere redatti su carta intestata, vistata dal concedente e dallo stesso concessionario e dovranno essere esposti all'ingresso del centro in luogo ben visibile ai frequentatori.

Art. 17 PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario potrà effettuare all'interno della struttura la pubblicità commerciale, nelle forme e secondo le modalità amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, previo l'obbligo tassativo di segnalazione preventiva all'Amministrazione Comunale che avrà facoltà insindacabile di diniego, qualora ricorrano motivi in contrasto con l'interesse comunale e pubblico allargato, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale collettivamente condivisa e di corretta educazione etico-culturale e sportiva nei confronti dell'utenza.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, a causa dell'installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose.

ART. 18 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La gestione complessiva dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario, con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa, con personale ausiliario e addetti anche volontari; il Concessionario è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito della gestione e funzionamento dell'Impianto; la gestione comporterà quindi i seguenti oneri:

- a. gestione del personale addetto e assunzione delle rispettive spese;
- b. spese per attrezzature di pulizia e prodotti di consumo e manutenzione;
- c. conduzione di tutti gli impianti tecnologici anche con affidamento a ditte specializzate;
- d. spese per tutte le utenze;

- e. manutenzione dell'impianto nel suo complesso (campo in erba- pista- tribune-spogliatoi e pertinenze);
- f. spese per polizze assicurative;
- g. spese per il materiale d'uso e di conduzione amministrativa;
- h. spese contrattuali ed eventuali volture di utenze promiscue;
- i. imposte, tributi, tasse, contributi, omologazione, diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio e le attività in concessione;
- j. servizio di apertura e chiusura dell'Impianto;
- k. custodia e conservazione di tutto quanto costituisce impianto ed arredamento, sia dei fabbricati che degli ambiti esterni assegnati in concessione, anche con l'ausilio di sistemi telematici;
- l. pulizia giornaliera e programmata di tutti i locali e degli spazi interni ed esterni di pertinenza, con l'adozione di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene ambientale e l'applicazione della normativa vigente e delle ordinanze che l'Ente concedente o altre autorità competenti possono emanare in materia;
- m. interventi esterni vari per la cura e manutenzione ordinaria;
- n. spese per la pubblicità, promozione e organizzazione dell'attività sportiva, ricreativa e di eventuali manifestazioni e gare (comprendenti anche eventuali tasse, diritti SIAE, eccetera) e per l'attrezzatura necessaria.

Inoltre il Concessionario dovrà provvedere:

- a dotarsi di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti norme per la gestione in oggetto e dei servizi annessi (comprese le manifestazioni sportive);
- a tenere le scritture contabili a norma di legge e rispettare tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi, tenendo apposita contabilità separata delle "entrate" e delle "uscite" della gestione dell'impianto sportivo;
- al rigoroso rispetto delle norme di legge in materia di pubblica sicurezza negli spazi riservati al pubblico;
- ad accertare, nei casi dovuti, che gli utilizzatori siano muniti di specifiche polizze assicurative e che siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per la pratica dell'attività sportiva (quali ad esempio il possesso delle certificazioni mediche).

ART. 19 VIGILANZA E RESPONSABILITA'

Il Concessionario e, solidalmente con esso, tutti gli aventi titolo:

- è l'unico e solo responsabile, nell'ambito dell'attività di gestione e del funzionamento dell'Impianto, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi;
- è garante del corretto uso dell'Impianto da parte degli utenti ed è tenuto, pertanto, a vigilare sull'uso dello stesso da parte degli utilizzatori;
- è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'Impianto, sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione. Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione, saranno a carico del Concessionario.

Attenzione particolare dovrà essere osservata dal Concessionario alla sorveglianza della regolare entrata e uscita degli utenti e del pubblico ed ai servizi di accoglienza dell'utenza con particolare riferimento ai bambini consentendo l'ingresso agli spogliatoi ad un accompagnatore adulto qualora essi non siano autosufficienti nel prepararsi e nel rivestirsi successivamente.

ART. 20 OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Sono a carico del Concedente, dando atto in sede di gara da parte dei singoli partecipanti che gli immobili sono stati visionati e dichiarati conformi all'uso previsto:

- oneri assicurativi e fiscali derivanti dalla proprietà dell'immobile;
- gli interventi di adeguamento a prescrizioni di legge o regolamenti;
- gli interventi per danni conseguenti ad eventi definiti calamitosi;
- tutti gli oneri finanziari relativi alle opere di manutenzione straordinaria, intendendo con ciò tutti gli interventi per la sostituzione o riparazione di parti dell'edificio o degli impianti, quando la necessita di un intervento in tal senso non sia dovuta ad inottemperanza del

Concessionario nell'esecuzione delle operazioni di ordinaria manutenzione, oppure per inosservanza, incuria, disattenzione, incompetenza da parte del Concessionario stesso, anche se vi siano stati incarichi a soggetti vari per esecuzione di prestazioni;

ART. 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il concessionario è tenuto all'osservanza del decreto legislativo 196/2003, comunicando all'ufficio Politiche educative del Comune di Rignano Flaminio il nominativo del responsabile del Trattamento dati inerente la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

L'affidatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati acquisiti nello svolgimento del servizio, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso della ditta aggiudicataria, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

Il presente atto composto da n. _____ pagine viene approvato e sottoscritto come segue e viene registrato in caso d'uso.

PER IL COMUNE

PER IL CONCESSIONARIO